Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Centro interdipartimentale di ricerca per le Scienze Ambientali – CIRSA

(Emanato con D.R. n. 176/2015 del 27/02/2015 e successivamente modificato con D.R. n. 1500/2018 del 8/10/2018, in vigore dal 17/03/2015, testo aggiornato al 16/10/2018)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

- 1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 1 dello Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali CIRSA, da ora in poi denominato CIRSA.
- 2. Promuovono il CIRSA e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - a) Chimica "Giacomo Ciamician";
 - b) Fisica e Astronomia;
 - c) Matematica;
 - d) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;
 - e) Ingegneria industriale;
 - f) Beni Culturali.
- 3. Confluiscono nel CIRSA le attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali istituito con Decreto Rettorale n. 28/96 del 11/04/2001.

Articolo 2 (Finalità)

- 1. Il CIRSA svolge funzioni prevalentemente di alta formazione e di ricerca, nel campo delle Scienze Ambientali e della Biologia Marina.
- 2. Per il perseguimento delle sue funzioni il CIRSA:

- a) svolge attività di ricerca nei campi delle Scienze Ambientali e della Biologia Marina, fornendo consulenze scientifiche e servizi e collaborando con organismi di ricerca e istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, e con il mondo dell'impresa e del lavoro;
- b) propone e gestisce iniziative formative su tematiche ambientali e marine.

Articolo 3 (Rapporti con i Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di cui all'art. 1, che promuovono la costituzione del CIRSA, possono affidare le attività formative e scientifiche a carattere nazionale ed internazionale al CIRSA, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Sono organi del CIRSA:

- a) Direttore;
- b) Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

- 1. Il Direttore:
 - a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il CIRSA;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;

- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

Articolo 6 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento.
- 2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), individuato dal Dirigente di Campus, con funzione di segretario verbalizzante.
- 3. Il Consiglio:
 - a) designa il Direttore del CIRSA a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del CIRSA e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
 - c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione formativa e di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del CIRSA definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;

- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- I) propone ai Dipartimenti di cui all'art. 1 accordi di collaborazione/gestione per l'utilizzo degli spazi e/o delle attrezzature scientifiche necessari allo svolgimento di progetti di ricerca e/o per il coinvolgimento di personale tecnico-amministrativo;
- m) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti formativi e di ricerca;
- n) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività formative e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- o) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- p) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- q) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera m).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Gestione)

- 1. Il modello gestionale applicato al CIRSA è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
- 2. All'organizzazione del CIRSA si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 8 (Risorse)

- 1. Il budget del CIRSA è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e/o di ricerca;

- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del CIRSA;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- 1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
- 2. Il Consiglio del CIRSA può adottare, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
- 3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
- 4. La prima seduta del Consiglio, per la designazione del Direttore a maggioranza assoluta dei propri componenti, sarà convocata dal decano fra i Direttori dei Dipartimenti proponenti.